Commissione per il notariato

Direttiva 11 agosto 2016 relativa all'art. 42 LN: possibilità per un notaio, con proprio studio legale, di ricevere i clienti nella sala conferenze messa a disposizione da una fiduciaria dietro remunerazione

Una fiduciaria offre al notaio la possibilità di "domiciliare" il suo studio presso di lei (a pagamento). Si tratterebbe di avere solo un recapito, mentre lo studio vero e proprio si troverebbe al domicilio privato del notaio.

L'attività del notaio e quella della fiduciaria rimarrebbero completamente separate, la posta sarebbe consegnata separatamente, i recapiti telefonici rimarrebbero separati e gli incarti sarebbero custoditi esclusivamente al domicilio della notaia.

La fiduciaria stessa non verrebbe neppure a sapere il nome dei clienti con cui il notaio avrebbe gli appuntamenti poiché l'unica cosa che saprebbe è che a una tale ora di un tale giorno la sala conferenze sarebbe riservata a lui.

La problematica è alguanto delicata. Secondo l'art. 42 LN "Il notaio deve disporre nel luogo di residenza di un locale consono all'attività notarile e alla dignità della funzione. Di regola riceve gli atti pubblici nel proprio studio, nello studio di un altro notaio o negli uffici di una pubblica amministrazione." Egli deve esercitare la propria attività in piena indipendenza, sotto la vigilanza del Cantone (art. 1 cpv. 3 e art.11 LN), a proprio nome e sotto propria responsabilità. Già il legislatore del 1983, dipartendosi dalla convinzione che il sistema vigente aveva conseguito risultati sì soddisfacenti, ma andava ulteriormente perfezionato pur senza eccessivi sovvertimenti, si preoccupò di introdurvi alcuni correttivi e adattamenti, in particolare volti a meglio garantire l'indipendenza del notaio libero professionista, onde assicurare le indispensabili premesse affinché questi potesse esercitare il proprio ministero in modo svincolato da interessi estranei o di parte, e scevro da interferenze esterne (cfr. messaggio governativo n. 6491 del 5 aprile 2011 concernente la Legge sul notariato, pag. 4). La LN vigente ha voluto rafforzare ulteriormente il presupposto della piena indipendenza del notaio, ribadendo agli art. 23 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LN i casi di incompatibilità dell'esercizio del notariato, in particolare con le attività tipiche di una fiduciaria (mediazione immobiliare, mediazione e consulenza finanziaria, esercizio di un'attività commerciale non casuale) e vietando al notaio di associarsi o interessare nelle sue funzioni persone che si trovano in stato di incompatibilità con l'esercizio del notariato. Il notaio deve evitare anche semplici apparenze che potrebbero permettere di concludere per una

sua dipendenza da terzi inconciliabile con l'attività notarile.

Al notaio non è concessa la facoltà di ricevere i propri clienti nella sala conferenze messa a disposizione da una fiduciaria, dietro remunerazione o meno.

Il notaio non è autorizzato a domiciliare il proprio studio presso una fiduciaria, a pagamento o meno. Lo stesso vale per il semplice recapito dello studio notarile.